



allo stato di brace o che in ogni caso possa innescare il fuoco; è altresì vietato, nelle proprietà private e pubbliche, l'accensione ed il lancio di fuochi pirotecnici, anche se regolarmente denunciati e detenuti.

Entro il 30 giugno i proprietari o conduttori o affittuari di terreni confinanti con strade pubbliche, ivi comprese quelle comunali e vicinali; l'ANAS, le Ferrovie dello Stato, l'Amministrazione Provinciale, il Comune di Velletri, l'ENEL ecc, sono tenuti rispettivamente a ripulire da rovi ed altre sterpaglie e comunque dalla vegetazione erbacea ed arbustiva, l'area limitrofa alla strada e alle recinzioni, alle scarpate stradali e ferroviarie.

L'ENEL e i proprietari o conduttori di cabine elettriche, a palo o in muratura, dovranno provvedere, alla ripulitura del terreno intorno alle suddette cabine per un raggio di almeno 5 metri.

Tutti i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una idonea fascia parafuoco intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati a ricevere bestiame. Analogamente anche i proprietari e/o gli affittuari e/o comodatari e/o usufruttuari di immobili siti alla periferia dei centri abitati provvederanno alla realizzazione di idonee fasce protettive prive di materiale infiammabile.

Tutti gli Enti ed i privati possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agricoli, prati, pascoli e incolti, devono adoperarsi in ogni modo, al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi. In tal senso si prescrivono i seguenti interventi preventivi:

- 1. Perimetrazione del terreno**, con solchi di aratro per una fascia di almeno 5 metri larga, (almeno 10, se adiacenti a linee ferroviarie) per aree confinanti con boschi: e/o vie di transito e sgombero da covoni di grano, stoppie, terreni coltivati a cereali dopo il raccolto, terreni incolti e/o altro materiale vegetale erbaceo od arbustivo facilmente infiammabile;
- 2. Ripulitura dalla vegetazione erbacea e/o arbustiva** (fatta eccezione per le specie protette, ai sensi della legge regionale 19 settembre 1974 n. 61) nelle aree boscate confinanti con strade ed altra vie di transito per la profondità di almeno 5 metri;
- 3. Ripulitura ed eliminazione di materiale legnoso secco**, ancora in piedi od a terra, nella porzione perimetrale dei boschi cedui confinanti con strade asfaltate comunali, provinciali, statali, per una fascia di almeno 20 metri di profondità;

I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le fattispecie, saranno ritenuti responsabili dei danni che eventualmente si verificheranno per loro negligenza e comunque per l'inosservanza delle vigenti disposizioni di legge ed delle disposizioni sopra impartite.



I divieti e le prescrizioni di cui al presente provvedimento si applicano a tutti i terreni ricadenti nel territorio del Comune.

I trasgressori in base alla gravità della violazione riscontrata saranno sanzionati in via Amministrativa e/o Penale a norma di legge.

Chiunque avvisti un incendio nelle aree sopra descritte, è tenuto a segnalarlo **al numero di emergenza 1515 del Comando Carabinieri Corpo Forestale o al 115 dei Vigili del Fuoco**

Chiunque, in occasione di incendio nei boschi, vincolati o non, rifiuti senza giustificato motivo il proprio aiuto o servizio al funzionario che dirige l'opera di spegnimento è punito a norma dell'art. 652 del Codice Penale.

Il Comando Carabinieri Stazione Forestale, il Comando di Polizia Locale e altre Forze di Polizia, i Vigili del Fuoco, il Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile, i Dirigenti dei Settori Comunali la ditta Boschiva Leoni Fausto concessionaria del bosco comunale, interessati dal Piano Programmato Antincendio 2026, ognuno per le proprie competenze, sono incaricati dell'esecuzione e della vigilanza circa l'attuazione della presente ordinanza.

il Dirigente del Settore VI
(Paolo Candidi)

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)



PAOLO
CANDIDI
20.05.2026
06:53:17
UTC